



**TRIBUNALE DI RIMINI
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**DECRETO DI RIGETTO
DELLA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(ART. 321 C.P.P.)**

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. *M.B.*, provvedendo sulla richiesta del Pubblico Ministero – Sede, depositata il giorno 21 luglio 2020, letti gli atti nel procedimento penale a carico di:

M.A., persona sottoposta ad indagini preliminari in ordine alla seguente imputazione:

delitto previsto e punito dall'articolo 314 del codice penale, per essersi appropriata, nella sua qualità di gestore della struttura ricettiva HOTEL V., e conseguentemente, ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno, incaricata di pubblico servizio, delle somme riscosse dagli utenti della struttura a tale titolo, avendone la disponibilità. In particolare, per essersi appropriata di 3.348,00 euro, relativamente al periodo di imposta del terzo trimestre 2019.

In Rimini, termine per il versamento il 16 ottobre 2019.

OSSERVA

1. Lo *status materiae*: il peculato del gestore di struttura ricettiva per appropriazione dell'imposta di soggiorno.

Allo stato attuale dell'ordinamento, il gestore di una struttura alberghiera, o comunque ricettiva, che ometta di riversare nelle casse dell'ente locale di pertinenza il denaro raccolto dagli avventori a titolo di imposta di soggiorno, risponde di peculato con riferimento alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con m. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, mentre non incorre in sanzioni di natura penale, bensì esclusivamente amministrative, con riferimento alle condotte tenute successivamente.

Dunque, oggi, due albergatori chiamati a varcare la soglia di un'aula di giustizia per rispondere entrambi dell'accusa di peculato, per essersi appropriati dell'imposta di soggiorno riscossa dalla clientela, l'uno – poniamo – per l'ammontare di 2 mila euro, ma prima della novella legislativa, l'altro per l'ammontare di 2 milioni di euro, ma in periodo successivo all'intervento del legislatore, si vedrebbero il primo condannato per peculato ad una pena minima di 4 anni di reclusione, ed il secondo assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

È l'esito, in termini di disciplina, di quanto recentemente affermato, con sentenza n. 30227, dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, in data 28 settembre 2020,

con motivazione depositata il 30 ottobre scorso, secondo cui sul piano dogmatico si sarebbe *"al cospetto di una successione nel tempo di norme extrapenali che lasciano però inalterati, per i fatti anteriori, tanto il precetto (art. 314 c.p.) quanto la qualifica soggettiva (art. 358 c.p.)"*.

Nonostante la segnalata notevolissima disparità di trattamento, non è tuttavia chi non veda come, se essa risultasse validamente giustificata dal punto di vista giuridico, a nulla varrebbe invocare quelle che resterebbero mere considerazioni equitative, non certo valevoli a rimuovere la persistente tipicità dei comportamenti realizzati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Ed in effetti, *prima facie*, e con particolare riguardo ai rapporti strutturali fra le fattispecie per come ricostruite prima e dopo l'intervento del c.d. "Decreto-rilancio", le motivazioni addotte dalla Suprema Corte risultano assolutamente convincenti.

Se invero il gestore di struttura ricettiva viene qualificato dapprima (*ante* 19 maggio 2020) come incaricato di un pubblico servizio, nella specie come agente contabile estraneo al rapporto tributario che avvince in modo esclusivo l'ospite pernottante e l'ente locale impositore, e invece poi (*post* 19 maggio 2020) quale *"responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno (...) con diritto di rivalsa sui soggetti passivi"*, allora non vi è dubbio che si dà eterogeneità fra la fattispecie anteriore e quella posteriore, per cui quest'ultima non può dirsi né in rapporto di continenza strutturale, né di continuità normativa con la prima: nessuna *abolitio criminis* si è verificata e nessuna successione retroattiva della nuova norma può evidentemente profilarsi.

Segnatamente, non può sostenersi che l'art. 180 del citato decreto-legge, nel definire *ex novo* i compiti del titolare di un'azienda alberghiera in relazione alla menzionata imposta, abbia ritagliato in capo al medesimo una particolare sottocategoria di incaricati di p.s., che debba pertanto essere espunta, per sottrazione, dall'insieme complessivo degli incaricati di p.s., determinando così l'abolizione della rilevanza penale delle rispettive condotte.

Oltretutto, essendo l'albergatore ormai divenuto parte dell'obbligo tributario, è noto, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il soggetto passivo del rapporto impositivo, in caso di omesso versamento, non commette alcuna appropriazione, per la semplice ragione che a far difetto, in radice, è il requisito dell'altruità del denaro (cfr. la giurisprudenza intervenuta sul sostituto d'imposta, figura solo affine, ma qui assimilabile, per quanto di ragione, a quella del "responsabile d'imposta" ex art. 64 TUIR: ad es. Sez. Un., sent. n. 1327/05, Li Calzi, Rv. 229634-01).

Ciò premesso e tenuto per fermo, occorre tuttavia verificare se, effettivamente, la previgente qualificazione del gestore di struttura alberghiera quale agente contabile discendesse *expressis verbis* direttamente dalla legge, o fosse piuttosto il frutto di un

(peraltro meritorio) sforzo della giurisprudenza teso a colmare le incertezze e le lacune della disciplina legale.

Perché, in quest'ultimo caso, non sarebbe fuor di luogo domandarsi se – come acutamente suggerito in dottrina – la novella di cui all'art. 180 d.l. 34/2000 non rivesta a sua volta carattere di norma interpretativa e quali ne siano, di conseguenza, le possibilità e i limiti di applicazione retroattiva.

2. La natura di legge d'interpretazione autentica della novella dettata con l'art. 180 d.l. 34/2000.

L'art. 180 del decreto-legge 34, al comma 3, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede:

“All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. [...] Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

La novella, come si vede, non dichiara espressamente di voler fungere da norma interpretativa, ma ciò non è in verità necessario, perché – come si dirà – risulta in modo inequivocabile da tutta una serie di indici.

Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che una norma di legge, per poter dispiegare effetti esegetici, non debba necessariamente autodefinirsi come “d'interpretazione autentica”.

É altresì ovvio come sia assai più probabile che una norma interpretativa rivesta tale qualità se essa interviene in materia di diritto penale sostanziale, piuttosto che sul sistema processuale, come noto governato dal principio *tempus regit actum* (cfr. ad esempio, rispettivamente: Sez. 5, n. 18072 del 15/04/2010 - dep. 12/05/2010, S. e altri,

Rv. 247148-01, sulla riconduzione retroattiva della condotta di “*mantenimento*” alla fattispecie di “*riduzione*” in schiavitù, anche prima che la rubrica dell’art. 600 c.p., pur modificata da norma non espressamente definitasi “d’interpretazione autentica”, l’annoverasse *ex professo*; e Sez. 5, n. 7236 del 18/01/2019 - dep. 15/02/2019, PG in proc. Marano Eduardo, Rv. 275233-01, in materia di questione di competenza territoriale nel procedimento di prevenzione, caso regolato in modo innovativo dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che fra l’altro detta un’apposita norma transitoria).

Gl’indici della natura interpretativa delle nuove disposizioni sono di tipo sia letterale che sistematico.

La novella, invero, interviene dettando una norma di carattere definitorio: “*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno ... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi*”.

Dimostra così, palesemente, il proprio intento di fare chiarezza in una materia fino a quel punto assai carente di riferimenti certi e di indicazioni esplicite, tanto da aver determinato la giurisprudenza a porvi rimedio giustificando per via ermeneutica, e con non poco sforzo, la riconduzione del “gestore di struttura ricettiva”, il quale maneggi il denaro riscosso a titolo d’imposta di soggiorno, a quella dell’agente contabile (e di conseguenza dell’incaricato di un pubblico servizio).

Essa, inoltre, interviene – non a caso – proprio nel contesto della legge istitutiva dell’imposta di soggiorno, integrando con un ulteriore comma, enumerato 1-ter, l’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Il legislatore, dunque, non modifica innovativamente una definizione legale preesistente, ma ne aggiunge una, laddove la normativa anteriore era sostanzialmente muta, non avendo dettato nulla di specifico al riguardo né la legge primaria, né il pur previsto, e tuttavia mai adottato, regolamento governativo di attuazione.

Il nuovo decreto, infine, non si premura di dettare una disciplina transitoria o di regolamentare il rapporto intertemporale delle norme avvicendatesi: *in primis*, perché una norma precedente – in definitiva – manca, ma in secondo luogo anche perché dà per presupposto il carattere naturalmente retroattivo delle leggi interpretative, qual è pure quella da esso introdotta.

Oltre a tali argomenti testuali e topografici, vi è poi tutta una serie di elementi di contesto che denotano tipicamente l’adozione, da parte del legislatore, di una norma avente finalità esegetica.

La fertilità del terreno normativo preesistente rispetto all’introduzione di una novella interpretativa è plasticamente rappresentata dalle lacune e dalla assoluta genericità della previgente disciplina dell’imposta di soggiorno.

Tanto è vero che, nel 2016, dovette intervenire la Corte dei conti, a sezioni riunite, con la sentenza n. 22, in giudizio per questione di massima deferibile dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

Chiamata a dirimere tale interrogativo (*"La Sezione rimettente dubita della necessità di assoggettare le gestioni della specie al giudizio di conto, potendosi ritenere che difetti, in capo ai gestori delle strutture ricettive, un vero e proprio obbligo di "servizio", connotato dal contenuto prevalentemente contabile"*), riconosceva, preliminarmente, il Giudice dei conti:

"In tema di ammissibilità di detto quesito, è da osservare:

a) è indubbio che la qualificazione di agenti contabili degli operatori presso le strutture alberghiere costituisce una questione particolarmente complessa e relativamente nuova, in considerazione del loro inserimento, disposto dai regolamenti comunali, nella procedura di riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno;

b) la complessità emerge dal quadro normativo di settore che, come precedentemente evidenziato, è caratterizzato dalla laconicità della norma istitutiva del tributo, accompagnato dall'assenza del pur previsto regolamento governativo, sì che la disciplina di attuazione va individuata nei singoli regolamenti comunali; [...] emerge quindi un quadro normativo che si presta ad incertezze e diverse opzioni interpretative".

Concludeva infine la Corte:

"La riserva di legge posta dall'articolo 23 della Costituzione in materia di imposizione tributaria, comporta che sia la norma primaria a disciplinare gli aspetti essenziali del tributo, stabilendo non solo il presupposto e la misura del tributo, ma anche il soggetto attivo e quello passivo dell'imposizione tributaria, aspetti quindi sui quali non può incidere la normativa regolamentare di attuazione.

La normativa primaria intervenuta in materia è l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011 che, come precedentemente già evidenziato, ha individuato i soggetti passivi del rapporto tributario esclusivamente in coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

Ne consegue che il "gestore" della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di "sostituto" o "responsabile d'imposta", né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali".

Così, asseverato dalla Corte dei conti il grave stato di incertezza normativo in cui versava l'ordinamento prima del recente intervento legislativo, nonché confermata di conseguenza l'astratta plausibilità dell'inquadramento dell'albergatore fra i sostituiti o fra i responsabili d'imposta, è altrettanto pacifico, d'altra parte, che affinché una legge possa ambire a dispiegare retroattivamente efficacia interpretativa non è necessario un pregresso contrasto giurisprudenziale, ma è sufficiente una situazione di indeterminatezza della fonte regolatrice, cui la magistratura abbia tentato di ovviare elaborando un indirizzo giurisprudenziale c.d. indesiderato (*scilicet*: indesiderato dal legislatore).

Anzi: come autorevolmente sottolineato in dottrina, le norme d'interpretazione autentica sono in genere propriamente intese a riaffermare il principio di soggezione dei giudici alla legge (art. 101 Cost.), perché *"è evidente come la vera funzione delle norme di interpretazione sia soprattutto quella di vincere con l'autorità del legislatore eventuali interpretazioni ad esso sgradite e che si siano affermate nella pratica (generalmente per opera dei giudici) dopo l'entrata in vigore della disposizione «interpretata»"* (PIZZORUSSO).

Quanto precede appartiene al patrimonio ermeneutico consolidato della giurisprudenza costituzionale sul tema.

Si rammentino, allora, soltanto alcune delle molte pronunce.

Sentenza n. 271 del 2011, (Presidente: Quaranta, Redattore: Criscuolo):

"Questa Corte ha più volte chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007)".

Sentenza n. 209 del 2010, (Presidente: Amirante, Redattore: Silvestri):

"Questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore»".

Sentenza n. 170 del 2008, (Presidente: Bile, Redattore: Tesauro):

"La disposizione, come questa Corte ha affermato, è interpretativa qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo (ordinanza n. 400 del 2007) ed un obiettivo dubbio ermeneutico (sentenza n. 29 del 2002), sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste. Tuttavia, il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali (sentenza n. 123 del 1988; ordinanza n. 480 del 1992), ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione (sentenze n. 291 del 2003; n. 374 del 2002; n. 525 del 2000), essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione (sentenze n. 409 del 2005; n. 168 del 2004; n. 292 del 2000), fermo restando che non spetta a questa Corte esprimere valutazioni sulla fondatezza delle differenti esegesi (sentenza n. 229 del 1999)".

Né vi è spazio per sostenere che le nuove disposizioni rivestano carattere non interpretativo, perché innovative.

Ed infatti.

Va in primo luogo tenuto conto del fatto che tutte le leggi d'interpretazione autentica, in fondo, dispiegano anche, necessariamente, un effetto modificativo dello stato dell'ordinamento giuridico preesistente.

Trattasi di un insegnamento risalente, addirittura, ad una delle primissime pronunce della Corte costituzionale, la n. 118 del 1957, che così si esprimeva: *"non diversamente dalle altre leggi, anche la legge interpretativa innova all'ordine legislativo preesistente: il quid novi che essa introduce in tale ordine consiste nell'attribuire a certe norme anteriori un significato obbligatorio per tutti (con conseguente esclusione di ogni altra possibile interpretazione)".*

Un chiaro autore, al riguardo, ha icasticamente osservato: *"Quando il legislatore crede di auto-interpretarsi, ha la forza del legislatore, non ha la forza dell'interprete"* (SACCO).

In secondo luogo, va considerato che la prima sentenza della Corte di cassazione (n. 32058 del 2018) che ha sussunto la figura del gestore di struttura ricettiva, in relazione all'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno, nella nozione di incaricato di p.s., lo ha fatto mutuando gli sforzi interpretativi compiuti nel 2016 dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, tesi ad annoverare il titolare di azienda alberghiera fra gli agenti contabili.

Ciò era stato possibile soltanto attingendo a fonti normative in gran parte assai risalenti nel tempo, e in ogni caso non specificamente deputate a disciplinare la peculiare figura del titolare d'impresa alberghiera che proceda alla riscossione di un emolumento di natura tributaria, quale l'imposta di soggiorno: ci si riferisce in particolare alla definizione generale di agente contabile contenuta nella legge sulla contabilità dello Stato, l'art. 74, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché al principio contabile di cui al punto 4.2. dell'allegato n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*).

Quest'ultimo così recita:

"4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere".

Con tale norma (*recte* principio contabile), tuttavia, nulla era detto in realtà con specifico riguardo alla figura del titolare di azienda alberghiera, tanto è sì vero che oggetto principale del più volte menzionato intervento della Corte dei conti, a SS.RR., con sentenza n. 22/2016, era stata proprio la questione se la qualifica di agente contabile spettasse, relativamente all'imposta di soggiorno, al singolo titolare della struttura ricettiva o, piuttosto, all'ufficio comunale all'uopo delegato, il c.d. "agente contabile collettore".

Prima del decreto c.d. "Rilancio", dunque, la fattispecie penale del peculato, con riferimento al gestore di azienda alberghiera che omettesse il riversamento dell'imposta di soggiorno, non riposava su di una precisa norma extrapenale che includesse il soggetto attivo fra coloro che sono incaricati di un pubblico servizio, ma si basava sulla elaborazione giurisprudenziale di quest'ultima nozione, condotta sul filo dei principi generali della contabilità dello Stato.

3. L'assenza di controindicazioni, dal punto di vista della legalità costituzionale, all'intervento di una legge interpretativa *in subjecta materia*.

Già si è detto della naturale efficacia retroattiva delle leggi interpretative.

Tale qualità non incontra limiti che siano sindacabili da parte del Giudice di legittimità, se non come riflesso di un difetto di legalità costituzionale e/o convenzionale la

cui sussistenza è tuttavia più correttamente da appurarsi in sede di giudizio sulla costituzionalità della norma che si presuma viziata.

Fra i vizi più di frequente riscontrati dalla Consulta nelle norme di interpretazione autentica, vi è quello di irragionevole ingerenza in un procedimento già iniziato, e in particolare, quindi, di invasione della sfera di attribuzioni di un altro potere dello Stato, nella specie il potere giudiziario.

Va tuttavia doverosamente premesso che tale ingiustificata alterazione di equilibri processuali preesistenti è stata di regola sanzionata, come emerge passando in rassegna i repertori delle pronunce della Corte costituzionale o della Corte europea dei diritti dell'uomo, in ipotesi in cui la causa retroattivamente incisa dalla norma interpretativa era di natura civile, e segnatamente laddove una delle parti era lo Stato-persona, che, diversamente, si sarebbe ingiustamente avvantaggiato dell'intervento normativo, contro ogni principio di *fair play* (cfr., in particolare: Cedu, sent. 14 febbraio 2012, Arras e altri c. Italia, nonché sent. 31 maggio 2011, Maggio e altri c. Italia, entrambe in materia pensionistica; Cedu, sent. 11 dicembre 2012, Anna De Rosa c. Italia, e sent. 7 giugno 2011, Agrati c. Italia, entrambe in materia di personale scolastico ATA).

È di tutta evidenza come non sia affatto questo il caso, controvertendosi – nella specie – di una possibile applicazione *in bonam partem* di una norma afferente alla materia penale, settore dell'ordinamento in cui la valenza retrospettiva di una legge favorevole al reo è principio da annoverarsi fra quelli di massimo rango.

Qui, invero, l'unico affidamento alla certezza dei rapporti giuridici che riceva tutela costituzionale è quello dell'imputato a non vedersi sanzionato per una condotta che, nel momento in cui fu realizzata, non costituiva reato; non essendo concepibile, nell'ipotesi inversa (quella dell'eliminazione, anche per il passato, della rilevanza penale di un fatto), alcun affidamento della "controparte".

Altra ipotesi frequente di incostituzionalità, come pure d'illegittimità convenzionale, è quella della violazione di diritti quesiti.

Ma anche questa evenienza è assolutamente inconferente nella materia *de qua*, a meno di non voler escogitare un del tutto inopinato "diritto acquisito" del Pubblico Ministero ad ottenere dal Giudice una pronuncia di condanna.

A fronte di una acclarata retroattività *in bonam partem*, dunque, l'unico limite seriamente prospettabile, a segnare una sorta di cortina protettiva del potere giudiziario e dell'amministrazione della giustizia contro interferenze del legislatore a torto o a ragione ritenute indebite, e a sopire i malumori solitamente da queste provocati, è forse il giudicato penale di condanna.

Tale questione, se cioè la norma interpretativa dettata dall'art. 180 del decreto-legge n. 34/2000 travolga anche il giudicato, non è tuttavia di rilievo in questa sede cautelare, e pertanto non sarà affrontata.

Dal punto di vista sostanziale, infine, la novella potrebbe incappare in un vizio di irrazionalità intrinseca, qualora la sua valenza retroattiva fosse priva di adeguate giustificazioni sul piano dei valori e dei beni di rilievo costituzionale.

Ma si crede di aver già convenientemente sottolineato come la riqualificazione del titolare d'impresa alberghiera come responsabile solidale del pagamento dell'imposta di soggiorno serva, per un verso, ad assicurare la certezza del diritto, intervenendo su un terreno in precedenza assolutamente carente sotto tale profilo, e per altro verso soddisfi chiarissime esigenze equitative, evitando che si possa sanzionare con una pena assai severa una fattispecie in tutto corrispondente a un omesso versamento tributario, e purtuttavia priva di una soglia di punibilità capace di garantire, quantomeno, la proporzionalità delle conseguenze al disvalore del fatto.

Esula dunque, già solo per questo, ogni possibilità di tacciare la nuova norma di eccesso di potere legislativo (vizio che peraltro la dottrina costituzionalistica ritiene di difficilissima, se non diabolica, prova), per essere intervenuta la fonte primaria con il malcelato intento di regolare una situazione particolare, *ad personam*.

La finalità è piuttosto quella già segnalata: assicurare la certezza e la proporzionalità delle pene, scongiurando l'eventualità che, d'ora in poi, due condotte assolutamente simili o addirittura l'una assai più grave dell'altra, in relazione all'entità del denaro sottratto alla finanza pubblica, vengano giudicate la prima, sol perché successiva al 19 maggio 2020, con un verdetto di assoluzione e la seconda, commessa in epoca antecedente, con una pronuncia di (severa) condanna.

La condotta ascritta all'indagata, contestata come consumata il 16 ottobre 2019, risulta dunque priva di rilevanza penale, giusta l'efficacia retroattiva dell'art. 180 comma 3 d.l. 19 maggio 2000, n. 34 (conv., con modificazioni, dalla legge l. 17 luglio 2020, n. 77).

La domanda cautelare del Pubblico Ministero va di conseguenza rigettata.

P.Q.M.

respinge la richiesta.

Manda la Cancelleria.

Rimini, 20 novembre 2020.

IL GIUDICE

M.B.